



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto-legge 09 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti «, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028»

VISTO che il citato decreto-legge n.22/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.41/2020, recita che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti”;

VISTA l’O.M. n. 27 del 16.02.2026, recante “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 4178 del 20.02.2026 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

VISTA la nota n. 2461 del 06.05.2026 con la quale, ai sensi dell’art. 8 punto 6 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l’individuazione di scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;

Responsabile del procedimento: Ilaria Passeri e-mail: ilaria.passeri4@istruzione.it tel.: 0744 498208	Via A. Saffi, n. 4 - 05100 Terni Tel +39 0744 4981 e-mail PEO: usp.tr@istruzione.it e-mail PEC: usptr@postacert.istruzione.it	Referente: Alessia Fortunati e-mail: alessia.fortunati.rn@istruzione.it tel.: 0744-498206
--	--	---



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 27/2026, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 27/2026 dispone che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;

VISTO l'art.7, comma 4, lett. i) ii) dell'O.M. n. 27/2026, relativo agli inserimenti con riserva;

VISTO l'art. 7, comma 9, dell'O.M. 27/2026, con il quale *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”*;

VISTO l'art. 8, comma 7, dell'O.M. 27/2026, con il quale *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;

RILEVATA la carenza dei requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 3, 4 ,5 e 6 dell'O.M. 27/2026 in capo ad alcuni docenti,

Decreta

1. Ai sensi degli artt. 7, comma 9, e 8, comma 7, dell'O.M. 27/2026, i docenti di cui all'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto, sono esclusi dalle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di Terni in vigore per il biennio 2026/2027 - 2027/2028.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità giudiziarie.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gilda Giancipoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Responsabile del procedimento: Ilaria Passeri e-mail: ilaria.passeri4@istruzione.it tel.: 0744 498208	Via A. Saffi, n. 4 - 05100 Terni Tel +39 0744 4981 e-mail PEO: usp.tr@istruzione.it e-mail PEC: usptr@postacert.istruzione.it	Referente: Alessia Fortunati e-mail: alessia.fortunati.rn@istruzione.it tel.: 0744-498206
--	--	--